

25 AGOSTO 2020

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE SANBÀPOLIS: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS": AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

CIG: 8152055898

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione n. 236 di data 19 dicembre 2019 è stato autorizzato l'espletamento di un confronto concorrenziale ex art. 21 c. 2 lett. h) e c. 5 della L.P. 23/1990 per l'affidamento del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis".

Con determinazione n. 59 di data 2 aprile 2020 si è preso atto dell'aggiudicazione ad ASCOOP S.C. dell'appalto per la gestione del servizio di cui al punto precedente, per l'importo complessivo di € 190.793,81 (centonovantamilasettecentonovantatre/81) comprensivi degli oneri della sicurezza pari a Euro 3.799,36 (tremilasettecentonovantanove/36) non soggetti a ribasso;

mediante invio di Ordine Mepat n. 5000261662 di data 30/04/2020 si è stipulato il relativo contratto per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della L.P. 23/1990: tale contratto ha durata di otto mesi con inizio l'1 maggio 2020 e scadenza il 28 febbraio 2021 (considerata la chiusura della struttura, prevista contrattualmente, dall'1 di luglio al 31 agosto 2020);

a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" è stata disposta a partire dal 10 di marzo la chiusura all'utenza degli impianti sportivi oggetto dell'appalto di cui al presente provvedimento;

con determinazione n. 75 di data 7 maggio 2020 è stata autorizzata la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto stipulato con ASCOOP S.C., con rideterminazione del corrispettivo mensile in euro 1.000,00.= oltre all'IVA per il periodo dal 1° maggio 2020 fino alla data di riapertura degli impianti sportivi, secondo quanto disciplinato dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 come disposto da normativa nazionale e/o provinciale, con una diminuzione rispetto all'importo mensile contrattuale di € 22.849,23 mensili oltre all'IVA a favore dell'Amministrazione.

In data 13/08/2020 (prot. Opera n. 7496) è pervenuta all'Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto per il contratto in oggetto relativamente alla gestione del servizio di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, ivi compresa la redazione del progetto (in contraddittorio con l'appaltatore) all'impresa LAVORO SOC. COOP. SOC., con sede in Borgo Lares (TN), Fraz. Zuclò, Loc. Coperà n. 1, CF e P IVA 01669200220, verso un corrispettivo indicativo di € 20.000,00.=.

Preso atto che, in sede di offerta, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016, di voler subappaltare i servizi sopra descritti, entro i limiti di legge e ai sensi di quanto previsto dalla lettera d'invito;

visto il contratto di subappalto, consegnato in originale ad Opera (prot. n. 7496 di data 13/08/2020) sottoscritto tra le parti in data 12/08/2020 e accertato l'inserimento nella disciplina degli stessi:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante,
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010,
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016;

preso atto che l'impresa ha fornito la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- dichiarazione sostitutiva dell'impresa ASCOOP S. C. attestante l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con il subappaltatore ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- dichiarazione sostitutiva resa da ASCOOP S.C. attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore di aver preso visione e accettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) redatto dal Committente (parte integrante del Contratto di Appalto) ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 26 del D. Lgs 81/2008;
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore di essere regolarmente iscritto negli elenchi dei fornitori MEPAT dell'APAC;

considerato che, ai sensi dell'art. 5 c. 6 della L.P. 23 marzo 2020 n. 2, per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è abilitato al mercato elettronico provinciale (Mepat) e che il comma 8 così recita: "Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in vigore di questa legge, ad eccezione del comma 6, che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati";

accertata la presenza di LAVORO SOC. COOP. SOC. tra le imprese abilitate in MEPAT;

preso atto della impossibilità di accertare la correttezza dell'importo del subappalto, conformemente ai limiti di cui all'art. 26 c. 5 della l.p. 2/2016, trattandosi di contratto di subappalto a misura con indicazione dei prezzi unitari;

evidenziato come, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 91, c. 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011, in ragione dell'importo del subappalto non è necessario richiedere la comunicazione o informativa antimafia;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto dei servizi summenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della l.p. 2/2016, a LAVORO SOC. COOP. SOC., con sede in Borgo Lares (TN), Fraz. Zuclo, Loc. Copera n. 1, C.F. e P.IVA 01669200220 verso un corrispettivo indicativo di € 20.000,00, di cui € 385,00 per oneri della sicurezza.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2019, n. 17 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 24 gennaio 2020, n. 65;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”; titolo breve “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, con riferimento al contratto di gestione della zona sportiva del complesso immobiliare “Sanbàpolis”, il subappalto della gestione del servizio di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, ivi compresa la redazione del progetto (in contraddittorio con l'appaltatore) da parte di ASCOOP Società Cooperativa a LAVORO SOC. COOP. SOC., con sede in Borgo Lares (TN), Fraz. Zuclo, Loc. Copera n. 1, C.F. e P.IVA 01669200220 verso un corrispettivo indicativo di € 20.000,00;
2. di dare atto che sia l'Impresa appaltatrice, sia l'Impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
 - a) l'Impresa aggiudicataria deve trasmettere all'Amministrazione appaltante i seguenti documenti:
prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa all'Impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;
 - b) l'Impresa subappaltatrice:
 - di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
 - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratti collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione;
3. di dare atto che l'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali superi d'importo del subappalto;
4. di dare atto che l'Impresa ASCOOP soc. coop. e l'impresa subappaltatrice sono tenute all'assolvimento degli adempimenti desumibili dal combinato disposto di cui agli art 26 della l.p. 2/2016 e art. 105 del d.lgs 50/2016 e in particolare:
 - di dare atto che l'impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai servizi subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
 - di dare atto che Opera provvederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016;
5. di dare atto che il procedimento di cui al presente provvedimento termina con la data di adozione dello stesso provvedimento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento a ASCOOP soc. coop..

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
